

# **TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE**

## **CAPITOLO I NORME FINALI**

### **ART. 115 VARIANTI PERIODICHE**

1. Il piano regolatore generale può essere variato a scadenze biennali qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamità.
2. Per le varianti deve seguirsi il procedimento previsto dagli articoli 40 e 41, della L.P. 22/99 ma i termini di cui all'art. 40 della medesima legge sono ridotti a metà.

### **ART. 116 DEROGA**

1. Previa deliberazione del Consiglio Comunale, e subordinatamente al nullaosta della Giunta Provinciale, può essere autorizzata dal Sindaco la deroga alle prescrizioni del presente piano per la realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.
2. La deroga può essere autorizzata per le categorie di edifici individuate ai sensi dell'art. 104 L.P. 5 settembre 1991 n. 22 ed elencate nel DGP 21 settembre 1992 n. 12469.

### **ART. 117 TERMINI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI**

1. I piani Attuativi di cui agli artt. 4 , 6 e 7 nonché del comma 4 dell'art. 70 delle presenti Norme devono essere approvati secondo i seguenti termini:
  - Piano attuativo zona C2 - Dort Bassa - 5 anni dalla data di definitiva approvazione del P.R.G.
  - Piano attuativo zona Parcheggio- Partenza seggiovia Pradel- 5 anni dalla data di definitiva approvazione del P.R.G.
  - Piano attuativo zona B2 in fregio al Rio Massò: -5 anni dalla data di definitiva approvazione del P.R.G.

### **ART. 118 RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

1. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. In particolare ogni intervento edilizio dovrà rispettare:
  - la L.P. 22 del 5 settembre 1991 concernente l'ordinamento urbanistico e tutela del territorio
  - la L.P. 1 del 7.1.1991 eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.
  - La legge 5 marzo 1990 n. 46 e DPR 6.12.1991 n. 447 - Norme per la sicurezza degli impianti e regolamento di attuazione della legge 1990 in materia di sicurezza degli impianti.

- Legge 30 aprile 1976 n. 373 e DPR 28.6.1977 n. 1052 "contenimento dei consumi energetici"
- LP 18 marzo 1991 n. 6 e regolamento di attuazione DPGP 4 agosto 1992 n. 12-65/LEG "provvedimento per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico.

## **CAPITOLO II NORME TRANSITORIE**

### **ART.119 UTILIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA DELLE AREE**

1. Fino a quando le aree individuate come zone produttive del settore secondario di nuovo impianto, zone per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, zone destinate al verde pubblico, zone destinate al verde ed agli impianti sportivi, aree archeologiche di tutela e di controllo, aree di recupero ambientale, non siano state utilizzate secondo le previsioni del P.R.G., è consentito il mantenimento della destinazione agricola in atto e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura.
2. Per gli edifici esistenti in dette aree, e non ricadenti negli insediamenti storici, sono, possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.